

---

---

## **Imprenditore – fallimento – notifiche – iniepec – legittimità**

*La convocazione dell'imprenditore del quale è richiesto il fallimento, dapprima soggetta all'ordinario regime notificatorio, è ora regolata da una disciplina speciale, che consta di un primo tentativo di notifica in via telematica, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti previsto dall'art. 6 bis D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e, quando con tali modalità la notifica non appaia possibile o in caso di esito negativo, di una successiva notificazione a cura del creditore istante, da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario, ed "esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese". Se neppure per tale via la notificazione va a buon fine, la norma prevede il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ed il perfezionamento dell'iter notificatorio al momento del deposito. Il modello legale introdotto dal legislatore prevede, dunque, un procedimento notificatorio volto a realizzare un contemperamento del diritto di difesa del soggetto nei cui confronti è proposta istanza di fallimento con le esigenze di celerità sottese al procedimento pre-fallimentare. La dottrina in proposito osserva che il sistema notificatorio così introdotto esprime il favore del legislatore verso le risultanze del registro delle imprese e, al contempo, un trattamento di sfavore per l'imprenditore che non curi l'aggiornamento dei dati relativi al recapito digitale certificato e alla sede dell'impresa.*

### **Corte d'Appello Catania, sezione prima, sentenza del 30.04.2018**

*...omissis...*

Con la sentenza n. 183/2017 RG del 14 dicembre 2017 il Tribunale di Catania, su ricorso di C.E.A., ha dichiarato il fallimento di Msssss. Assumeva, a sostegno della decisione, la sussistenza, oltre che delle condizioni soggettive e dei limiti dimensionali di cui all'1 L. Fall, anche del requisito dell'insolvenza.

Avverso la detta sentenza, con il ricorso depositato il 18 gennaio 2018,

proponeva reclamo M.C. srl. Lamentava, con il primo motivo di gravame, la mancata rituale notificazione dell'istanza fallimentare. Si doleva, con la seconda ragione, della ritenuta sussistenza del requisito dello stato di insolvenza. Chiedeva revocarsi la dichiarazione di fallimento.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituivano con distinte comparse, la curatela del sssssss ed anche C.E.A., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, le quali chiedevano rigettarsi l'interposto gravame.

La causa, sulle conclusioni come riportate in atti, acquisiti i documenti offerti in decisione, all'udienza del 13 aprile 2018, veniva posta in decisione.

#### Motivi della decisione

Nel merito del primo motivo dell'interposto mezzo di gravame, il parametro normativo di riferimento è costituito dall'art. 15, comma 3 L.Fall, come modificato dall'art. 17 comma 1 lett. a) D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221, nel testo applicabile *ratione temporis*.

Esso dispone:

"Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni".

**La convocazione dell'imprenditore del quale è richiesto il fallimento, dapprima soggetta all'ordinario regime notificatorio, è ora regolata da una disciplina speciale, che consta di un primo tentativo di notifica in via telematica, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti previsto dall'art. 6 bis D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e, quando con tali modalità la notifica non appaia possibile o in caso di esito negativo, di una successiva notificazione a cura del creditore istante, da eseguirsi tramite ufficiale giudiziario, ed "esclusivamente di**

**persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese". Se neppure per tale via la notificazione va a buon fine, la norma prevede il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ed il perfezionamento dell'iter notificatorio al momento del deposito.**

**Il modello legale introdotto dal legislatore prevede, dunque, un procedimento notificatorio volto a realizzare un contemperamento del diritto di difesa del soggetto nei cui confronti è proposta istanza di fallimento con le esigenze di celerità sottese al procedimento prefallimentare. La dottrina in proposito osserva che il sistema notificatorio così introdotto esprime il favore del legislatore verso le risultanze del registro delle imprese e, al contempo, un trattamento di sfavore per l'imprenditore che non curi l'aggiornamento dei dati relativi al recapito digitale certificato e alla sede dell'impresa.**

La Corte Costituzionale, investita di questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 co. 3 R.D. n. 267 del 1942, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, con sentenza n. 146 del 16.6.2016 (conf. la successiva n. 162 dell'11.7.2017), pur se con riferimento ad imprese esercitate in forma collettiva, ha ritenuto infondata la questione alla stregua dell'art. 3 Cost. riconoscendo la specialità della disciplina esaminata rispetto a quella di carattere generale: "A differenza della disposizione di cui all'evocato art. 145 cod. proc. civ. - esclusivamente finalizzata all'esigenza di assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati ad alle connesse procedure - il riformulato art. 15 della così detta legge fallimentare (come emerge dalla relazione di accompagnamento dell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012, il cui testo, in parte qua, non è stato oggetto di modifiche in sede di conversione) si propone, infatti, di "coniugare" quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore (collettivo) "con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale". E, a tal fine appunto, prevede che "il tribunale è esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo".

Con riferimento invece alla ipotizzata violazione dell'art. 24 Cost., la Corte ha altresì affermato che "il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società", costituito dalla notifica all'indirizzo PEC del quale l'impresa è obbligata a dotarsi ex art.16 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e che è tenuta a mantenere attivo.

Solo a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso la sede legale dell'impresa collettiva, "ossia, presso quell'indirizzo da indicare obbligatoriamente nell'apposito registro ex L. 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura) e successive modifiche, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, sì da rendere conoscibili - e perciò opponibili ai terzi, nell'interesse dello stesso imprenditore - i dati concernenti l'impresa e le principali vicende che la riguardano".

Quando anche tale notifica abbia esito negativo - statuisce la Corte - "il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla legge. Ciò anche alla luce del principio, più volte enunciato dalla Corte di cassazione (seppur con riferimento al testo previgente dell'art. 15 della legge fallimentare), per cui esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, giustificano che il tribunale resti esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (sezione sesta, sentenze n. 3062 del 2011, n. 32 del 2008)".

I suddetti principi, enunciati nella citata sentenza della Corte Costituzionale con riferimento ad imprese esercitate in forma collettiva, sono ora richiamati dalla Corte di legittimità in un caso riguardante il ricorso di un imprenditore individuale avverso la sentenza della Corte d'appello con la quale era stato respinto il reclamo da costui proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte, con ordinanza della Sez. VI n. 16447 del 7.6.2017, nel richiamare le fasi del procedimento notificatorio sì come regolato dall'art. 15 co. 3 L.F. novellato, ha escluso i profili di illegittimità individuati dal ricorrente, che ne aveva sollecitato una interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che le argomentazioni proposte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146/2016 con specifico riferimento ad impresa esercitata in forma collettiva, "evocando la specialità e complessità degli interessi sottesi, comuni a una pluralità di operatori economici, e anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito, si palesano estendibili a ogni impresa alla quale è posto l'obbligo di datarsi di indirizzo pec", ed affermando quindi che "la norma denunciata garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto articolato meccanismo di ricerca, che suppone la previa notizia presso l'indirizzo pec del quale l'imprenditore, anche individuale, è obbligato a dotarsi e che è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell'impresa (v. Cass. n. 26333-16)".

In sostanza, la disciplina della notificazione all'imprenditore nei cui confronti è proposta istanza per dichiarazione di fallimento ha carattere di specialità, e riguarda sia le imprese esercitate in forma collettiva che l'imprenditore individuale.

Non è, invece, pertinente il precedente Cass. Sez. VI - 1 ord. n. 17499/15 che attesta la necessità di procedere nei confronti dell'imprenditore individuale a

notifica secondo le regole ordinarie previste dagli artt. 138 e segg. c.p.c. Trattasi invero di fattispecie soggetta al regime normativo precedente alla novella introdotta dall'art. 17 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, applicabile, sì come espressamente previsto dal successivo co. 3, "ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013"; va infatti evidenziato che il ricorso proposto avverso sentenza della Corte d'appello, con la quale era stato respinto il reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento, depositata nel novembre 2012, era iscritto in sede di legittimità al n. 13325-2013, sicché non poteva che riguardare un procedimento già introdotto con la previgente disciplina. Il tema della applicabilità del sistema notificatorio previsto dal novellato art. 15 co. 3 L.F. nel caso considerato non poteva, dunque, essere in discussione.

Ciò premesso in punto di diritto, si osserva, che, avendo ricevuto formale comunicazione di cancelleria circa l'esito negativo della notificazione telematica dell'indirizzo di posta elettronica di sss srl, C.E.A. è dovuta ricorrere alla notificazione a mezzo di Ufficiale Giudiziario presso la sede legale risultante dal registro delle Imprese, segnatamente Mssss Via delle Z. n. 6.

Senonchè, presso tal indirizzo la notificazione non è risultata possibile, così come ha dato esito negativo pure il tentativo di notificazione sì come effettuato presso il medesimo indirizzo in favore del legale rappresentante pro tempore: la notificazione, dunque, non si è incontestabilmente potuta perfezionare e tanto ha legittimato il notificante, che non era affatto tenuto a procedere nelle forme dell'art. 140 cpc, alla subordinata opzione della notificazione presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese.

Poche parole per osservare, a riguardo del secondo motivo di gravame vertente sullo stato di insolvenza, che, a petto dell'irrelevanza probatoria del foglio contabile denominato "stato patrimoniale 2017", l'impotenza strutturale, e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente, e con mezzi normali, le proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'espletamento dell'attività imprenditoriale, viene ad essere attestata, nel caso a mano, dalla risalenza al 2012 dei debiti sottesi all'istanza fallimentare, portati da due DI, uno dei quali passato in giudicato, dalla complessiva misura dell'esposizione debitoria peraltro confermata dallo stesso legale rappresentante in sede di procedura concorsuale (a parte il complessivo importo di Euro. 38.615,80 intesta a C.E.A., vanno invero considerati le ulteriori istanze di ammissione al passivo), dall'incontestato esito negativo del pignoramento mobiliare, laddove, d'altra parte, il mancato deposito dei bilanci di esercizio già dal 2012, l'acclarata ed ingiustificata chiusura dei locali costituenti la sede della società (cfr. la notificazione, oltre che dell'istanza fallimentare, anche dei decreti ingiuntivi portanti il credito di Csss e le stesse ammissioni contenute nel reclamo circa la perdurante crisi economica, sono circostanze di per sé stesse contrastanti con l'asserita temporaneità della difficoltà finanziaria ed anzi assai significative della obiettiva impossibilità di far fronte comunque agli azionati diritti.

Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che rigettare il reclamo e condannare il reclamante alla refusione delle spese processuali in favore dei reclamati costituiti. In favore del fallimento Mss parte ammessa al patrocinio a

spese dello stato, gli onorari sono ridotti della metà in ragione dell'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002.

Ricorrono le condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

pqm

La Corte di Appello di Catania così statuisce nel procedimento RG 100/2018:

rigetta il reclamo ex art. 18 L. Fall. inoltrato con il ricorso del 18 gennaio 2018 e condanna parte reclamante alla refusione, in favore delle parti reclamante costituite, delle spese processuali che si liquidano, per C.sss in complessivi Euro. 3.200,00, ed, in favore della curatela del fallimento M.ssss, in Euro. 1.600,00, oltre iva, cpa e spese generali.

Ricorrono le condizioni legittimanti l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18 aprile 2018.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2018.